



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sul calcolo anticipato della rendita (CCAR)

Valida dal 1° gennaio 2001

Stato: 1° gennaio 2018

318.104.01 i CCAR

01.18

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2001 le persone assicurate e quelle che lo sono state hanno il diritto di chiedere il calcolo anticipato delle rendite dell'AVS e dell'AI di cui presumibilmente beneficeranno (art. 58 segg. OAVS e art. 33^{ter} OAI).

La presente circolare disciplina la procedura da seguire per il calcolo anticipato della rendita. Essa è parte integrante delle Direttive e circolari sulle rendite (volume 2, numero 10).

Nella misura in cui la presente circolare non contenga disposizioni derogatorie, sono applicabili per analogia:

- per la verifica dei dati personali e il calcolo del periodo di contribuzione: le Direttive sulle rendite (volume 1)
- per la fornitura del certificato d'assicurazione, l'assegnazione dell'ordine di splitting, l'apertura del conto individuale e la registrazione sul conto individuale: le Direttive concernenti il certificato d'assicurazione e il conto individuale
- per la procedura di notifica: le Technische Weisungen für den Datenaustausch mit der ZAS im EDV-Verfahren (Direttive tecniche per lo scambio di dati con l'UCC nella procedura EED, d/f)
- per la conservazione della richiesta di calcolo anticipato della rendita: la Circolare sulla conservazione dell'incarto.

Le modifiche e i supplementi saranno integrati mediante la fornitura di pagine sostitutive.

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2003

Il presente supplemento 1 consta delle pagine sostitutive contenenti le modifiche alla Circolare sul calcolo anticipato della rendita in vigore dal 1° gennaio 2003. Sulle nuove pagine, in basso a destra, è indicata la data della sostituzione. La stessa data è riportata sotto il numero marginale delle singole modifiche. I fogli sciolti sostituiti vanno sistematicamente riposti nell'apposito classificatore nero.

Il supplemento 1 contiene soltanto gli adeguamenti redazionali resisi necessari in seguito alla nuova edizione del volume 1 delle Direttive e circolari sulle rendite.

Future modifiche ed aggiunte saranno inserite mediante ulteriori pagine sostitutive.

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2018

Le modifiche del presente supplemento 2, in vigore dal 1° gennaio 2018, sono contrassegnate con l'annotazione 1/18 sotto il rispettivo numero marginale.

Come nel supplemento alle Direttive sulle rendite (DR), sono state in particolare soppresse le disposizioni concernenti gli accrediti transitori, che a partire dal 2018 non possono più essere computati per il calcolo della rendita.

Indice

1.	Osservazioni di carattere generale.....	6
2.	Domanda	6
2.1	Legittimazione.....	6
2.2	Cassa di compensazione competente	6
3.	Costi.....	7
4.	Procedura	7
4.1	Compiti della cassa di compensazione	7
4.2	Regole per il calcolo	8
4.2.1	Principi	8
4.2.2	Rendite d'invalidità e per superstiti (calcolo provvisorio)	9
4.2.2.1	Periodo di contribuzione	9
4.2.2.2	Redditi da attività lucrativa.....	9
4.2.2.3	Accrediti per compiti educativi	10
4.2.2.4	Accrediti per compiti assistenziali.....	10
4.2.2.5	soppresso	10
4.2.2.6	Reddito annuo medio determinante	10
4.2.3	Rendite di vecchiaia (calcolo prognostico)	11
4.2.3.1	Scala delle rendite	11
4.2.3.2	Redditi da attività lucrativa.....	11
4.3.2.3	Accrediti per compiti educativi	13
4.3.2.4	Accrediti per compiti assistenziali.....	13
4.3.2.5	soppresso	13
4.3.2.6	Reddito annuo medio determinante	14
Allegato:	Testi standard per le lettere di risposta alle persone richiedenti (modelli)	15

1. Osservazioni di carattere generale

- 1001 Le persone assicurate e quelle che lo sono state possono chiedere un calcolo anticipato della loro rendita di vecchiaia, delle rendite per i superstiti e della rendita d'invalidità (art. 58 cpv. 1 OAVS; art. 33^{ter} OAI).
- 1002 Se viene richiesto l'importo di una rendita per superstiti o d'invalidità, si effettua un calcolo provvisorio. Per contro, se viene richiesto l'importo della futura rendita di vecchiaia, si effettua un calcolo prognostico.

2. Domanda

2.1 Legittimazione

- 2001
1/18 La persona assicurata o che lo è stata, il suo coniuge o il rappresentante legale sono autorizzati a presentare la domanda. In caso di controversie inerenti al diritto di famiglia (p. es. procedure di divorzio o di separazione), il giudice civile può obbligare la cassa di compensazione, ai sensi [dell'articolo 170 capoverso 2 CC](#), a eseguire il calcolo anticipato. Per la domanda è a disposizione il [modulo 318.282](#).
- 2002 Se il richiedente viene rappresentato, alla domanda deve essere allegata una procura.

2.2 Cassa di compensazione competente

- 2003 Il calcolo anticipato deve essere eseguito dalla cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi dell'interessato al momento della presentazione della domanda (art. 59 OAVS).
- 2004 Le normative generali sulle competenze, valide per il calcolo e il versamento delle rendite ordinarie dell'AVS (N. 2001 segg. DR), si applicano per analogia.

- 2005 Se una cassa di compensazione riceve una domanda il cui disbrigo non è di sua competenza, la inoltra alla cassa competente.

3. Costi

- 3001 In linea di principio, i calcoli anticipati sono gratuiti.
- 3002 Se la rendita di vecchiaia deve essere calcolata per una persona d'età inferiore ai 40 anni o se si esegue un nuovo calcolo anticipato prima della scadenza di un periodo di cinque anni dall'ultimo calcolo, allora può essere riscosso eccezionalmente un emolumento di 300 franchi al massimo, a meno che la persona si trovi in una situazione particolare che dà sempre diritto a un calcolo gratuito.
- 3003 Si è in presenza di una situazione particolare, per esempio, in caso di cambiamento dello stato civile, nascita di un figlio, avvenuta o imminente perdita del lavoro, avvio avvenuto o imminente di un'attività indipendente o emigrazione.
- 3004 L'importo massimo di 300 franchi può essere riscosso soltanto in caso di calcoli particolarmente onerosi. Per le domande presentate da coppie di coniugi l'emolumento va riscosso una sola volta.
- 3005 La cassa di compensazione riceve un'indennità per tutti i calcoli anticipati delle rendite non soggetti all'obbligo di pagare l'emolumento.

4. Procedura

4.1 Compiti della cassa di compensazione

- 4001 Prima di eseguire il calcolo, la cassa di compensazione verifica se e quando per la persona richiedente sia già stato eseguito un calcolo anticipato della rendita (numero chiave ARC 92).

- 4002 Se nel corso dell'anno precedente la presentazione della domanda è già stato eseguito un calcolo anticipato da parte di un'altra cassa di compensazione, la domanda va inoltrata a quest'ultima. Se l'ultimo calcolo anticipato risale a un'epoca anteriore, è possibile richiedere le copie di tale calcolo alla cassa di compensazione che l'aveva effettuato a suo tempo.
- 4003 Le casse di compensazione non sono tenute a verificare l'esattezza dei dati forniti e dei documenti inoltrati dalla persona che richiede il calcolo anticipato.
- 4004 La cassa di compensazione deve procurarsi d'ufficio i CI necessari.
- 4005 Se la cassa di compensazione constata che nel caso di persone divorziate non è ancora stato assegnato alcun ordine di splitting, deve rendere attenta la persona richiedente allo splitting in caso di divorzio e farle pervenire il modulo "Richiesta di separazione dei redditi in caso di divorzio". La competenza delle casse per l'esecuzione dell'ordine di splitting è retta dalla Circolare sullo splitting in caso di divorzio.
- 4006 Per eseguire un calcolo anticipato della rendita, i CI devono essere riuniti esclusivamente con il numero chiave ARC 92.

4.2 Regole per il calcolo

4.2.1 Principi

- 4007 Il calcolo provvisorio delle rendite per superstiti o dell'AI viene eseguito sulla base degli elementi di calcolo validi al momento della presentazione della domanda (cosiddetto "calcolo momentaneo"). Per il calcolo prognostico delle rendite di vecchiaia vengono di regola considerati non solo i redditi già conseguiti, bensì anche quelli che la persona richiedente stima di realizzare presumibilmente fino al momento in cui avrà diritto alla rendita (redditi ipotetici).

4008 Per quanto concerne le singole condizioni di diritto e prescrizioni per il calcolo (compresi lo splitting, la limitazione della somma delle rendite ecc.), le relative Direttive e circolari sulle rendite sono applicabili per analogia sia al calcolo provvisorio che al calcolo prognostico, sempre che qui di seguito non siano previste disposizioni derogatorie.

4.2.2 Rendite d'invalidità e per superstiti (calcolo provvisorio)

4.2.2.1 Periodo di contribuzione

4009 Il periodo di contribuzione deve essere sempre determinato in relazione alla data del calcolo anticipato della rendita. Per determinare il periodo di contribuzione (in particolare per colmare le lacune) si procede allo stesso modo in cui si procederebbe se l'evento assicurato fosse già avvenuto.

4.2.2.2 Redditi da attività lucrativa

4010 Sono presi in considerazione tutti i redditi computabili realizzati fino al 31 dicembre dell'anno precedente il calcolo. Se il reddito conseguito l'anno precedente non è ancora stato registrato sul CI, occorre richiederlo alla persona che ha presentato la domanda.

4011 La somma dei redditi da attività lucrativa è moltiplicata per il fattore di rivalutazione determinante in vigore nell'anno in cui viene eseguito il calcolo anticipato.

4012 La somma rivalutata dei redditi da attività lucrativa viene infine divisa per il numero di anni che costituiscono il periodo di contribuzione determinante fino al 31 dicembre dell'anno precedente il calcolo.

4013 Per le rendite per superstiti, alla media dei redditi da attività lucrativa dovrà eventualmente essere aggiunto il supplemento di carriera basato sull'età della persona richiedente.

4.2.2.3 Accrediti per compiti educativi

- 4014 Se la persona richiedente ha dei figli, le vengono computati accrediti per compiti educativi conformemente alle regole generali. Analogamente ai redditi da attività lucrativa, gli accrediti per compiti educativi sono presi in considerazione soltanto fino al 31 dicembre dell'anno precedente il calcolo. La somma degli accrediti per compiti educativi è divisa per lo stesso numero di anni determinante per la media dei redditi da attività lucrativa.

4.2.2.4 Accrediti per compiti assistenziali

- 4015 Sono presi in considerazione unicamente gli accrediti per compiti assistenziali registrati sul CI fino al 31 dicembre dell'anno precedente il calcolo. La somma degli accrediti per compiti assistenziali è divisa per lo stesso numero di anni determinante per la media dei redditi da attività lucrativa.

4.2.2.5 soppresso

- 4016 soppresso
1/18

4.2.2.6 Reddito annuo medio determinante

- 4017 Il reddito medio da attività lucrativa e la media degli accrediti per compiti educativi e di quelli per compiti assistenziali vengono sommati e il risultato è arrotondato al multiplo immediatamente superiore riportato sulle tavole delle rendite.
1/18

4.2.3 Rendite di vecchiaia (calcolo prognostico)

4.2.3.1 Scala delle rendite

- 4018 Il periodo di contribuzione deve essere sempre determinato sulla base della data in cui il richiedente raggiunge l'età pensionabile. A tale scopo l'UFAS mette a disposizione apposite tavole.
- 4019 Se mancano indicazioni sulla futura qualità di assicurato, si parte dal presupposto che le persone che abitano in Svizzera rimangano assicurate fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Nel caso delle persone residenti all'estero e che non sono assicurate, si parte dal presupposto che rimangano non assicurate fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

4.2.3.2 Redditi da attività lucrativa

- 4020 Per il calcolo prognostico ci si basa da un lato sui redditi da attività lucrativa effettivi registrati sul CI, dall'altro sui redditi futuri.
- 4021 Per la determinazione dei redditi effettivi sono applicabili per analogia le disposizioni delle DR. Se il reddito conseguito l'anno precedente non è ancora stato registrato sul CI, deve esserne chiesto l'ammontare alla persona che ha presentato la domanda.
- 4022 I redditi futuri sono determinati in base alle indicazioni della persona richiedente. Se non vengono fornite indicazioni, l'ultimo reddito conseguito dalla persona richiedente o dal suo coniuge verrà rivalutato di anno in anno sulla base delle indicazioni fornite annualmente dall'UFAS sulla futura evoluzione media dei salari.
- 4023 Se la persona richiedente stessa fornisce indicazioni complete sui suoi redditi futuri fino all'età di pensionamento, la cassa di compensazione utilizza tali redditi, senza ulteriore adeguamento all'evoluzione media dei salari.

- 4024 Se il coniuge invalido percepisce o ha percepito una rendita AI e il calcolo prognostico si riferisce al secondo evento assicurato, per la ripartizione del reddito deve essere tenuto in considerazione il reddito annuo medio determinante del coniuge invalido. Fino al momento in cui è realizzato il calcolo prognostico, il reddito annuo medio determinante è calcolato conformemente alle disposizioni in materia.
- 4025 Nei casi in cui il coniuge continua a percepire la propria rendita AI anche dopo il momento del calcolo prognostico, il futuro reddito annuo medio determinante sarà rivalutato di anno in anno secondo l'indice delle rendite comunicato annualmente dall'UFAS.
- 4026 Nel calcolo prognostico vanno considerati anche i contributi futuri delle persone senza attività lucrativa. Questi contributi devono essere determinati sulla base dell'indice delle rendite a partire dal momento del calcolo prognostico fino al raggiungimento dell'età di pensionamento.
- 4027 Se è noto, al momento del calcolo, l'ammontare dei contributi delle persone senza attività lucrativa, l'importo di questi contributi è rivalutato di anno in anno fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. Se invece non è fornita nessuna indicazione sul reddito e sulla sostanza (attuali e futuri), si deve presupporre che, nel futuro, la persona richiedente verserà unicamente il contributo minimo.
- 4028 La somma dei redditi da attività lucrativa effettivi e la somma dei redditi ipotetici vengono addizionate e quindi divise per il periodo di contribuzione determinante.
- 4029 Il reddito medio che ne risulta viene moltiplicato per il fattore di rivalutazione comunicato annualmente dall'UFAS. È tenuto in considerazione il fattore di rivalutazione corrispondente all'anno in cui è stata effettuata la prima registrazione determinante sul CI (i N. 5302–5304 DR sono applicabili per analogia). Il risultato corrisponde alla media dei redditi scontata al momento del calcolo prognostico.

4.3.2.3 Accrediti per compiti educativi

- 4030 Se la persona richiedente ha figli, vengono computati accrediti per compiti educativi conformemente alle regole generali. Gli accrediti per compiti educativi sono presi in considerazione fino al compimento del sedicesimo anno d'età del figlio più giovane, ma al più tardi fino al momento in cui la persona richiedente avrà raggiunto l'età di pensionamento. Si dovrà tener conto anche della futura qualità di assicurato della persona richiedente (N. 4019).
- 4031 L'ammontare degli accrediti per compiti educativi corrisponde al triplo della rendita di vecchiaia annua minima al momento del calcolo prognostico. La somma degli accrediti per compiti educativi computabili viene divisa per il numero di anni di contribuzione adempiuti dalla persona richiedente nel momento in cui avrà raggiunto l'età di pensionamento.

4.3.2.4 Accrediti per compiti assistenziali

- 4032 Vanno considerati unicamente gli accrediti per compiti assistenziali registrati sul CI fino al 31 dicembre dell'anno precedente il calcolo prognostico. L'ammontare degli accrediti per compiti assistenziali corrisponde al triplo della rendita di vecchiaia annua minima al momento del calcolo prognostico. La somma degli accrediti per compiti assistenziali computabili viene divisa per il numero di anni di contribuzione adempiuti dalla persona richiedente al momento in cui avrà raggiunto l'età di pensionamento.

4.3.2.5 soppresso

- 4033 soppresso
1/18

4.3.2.6 Reddito annuo medio determinante

4034 Le medie scontate dei redditi (N. 4029), degli accre-
1/18 diti per compiti educativi e di quelli per compiti assistenziali
(N. 4030–4032) vengono sommate e il risultato è arroton-
dato al multiplo immediatamente superiore riportato sulle
tavole delle rendite. Il presumibile importo della rendita può
essere infine rilevato sulle tavole delle rendite valide al mo-
mento del calcolo prognostico, in corrispondenza del red-
dito annuo medio determinante così ottenuto.

Allegato: Testi standard per le lettere di risposta alle persone richiedenti (modelli)

1. Carattere vincolante del calcolo anticipato della rendita

Per il nostro calcolo ci siamo basati sulla Sua situazione personale attuale (stato civile ecc.) e sulle disposizioni legali attualmente in vigore. Un cambiamento nella Sua situazione personale o una modifica delle disposizioni legali (età di pensionamento, condizioni di diritto, regole di calcolo, obbligo di contribuzione ecc.) possono tuttavia influire in maniera sostanziale sul diritto alla rendita e sull'ammontare della stessa. Di conseguenza, una determinazione precisa della rendita dell'AVS (o dell'AI) può essere effettuata soltanto quando si verifica l'evento assicurato (età di pensionamento / decesso / invalidità). Le informazioni che seguono rivestono quindi un carattere meramente indicativo e non sono pertanto vincolanti per la nostra cassa di compensazione.

Per il calcolo della Sua rendita ci siamo basati, da un lato, sui documenti a nostra disposizione e sulle indicazioni da Lei fornite. Dall'altro, abbiamo dovuto basare i nostri calcoli su determinate ipotesi. Per esempio, siamo partiti dal presupposto che Lei rimarrà assicurato fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. Inoltre abbiamo stimato i redditi degli anni XXXX–XX tenendo conto dell'evoluzione generale dei salari. In tale contesto abbiamo ipotizzato un incremento salariale dell'X per cento per l'anno XXXX e dell'X per cento per il XXXX.

2. Elementi di calcolo

Le rendite dell'AVS e dell'AI sono calcolate sulla base della durata di contribuzione e dell'ammontare dei redditi da attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi. Si tiene inoltre conto degli accrediti per compiti educativi e assistenziali (vedi promemoria allegato). Una rendita completa (scala 44) viene versata unicamente all'avente diritto che ha versato ininterrottamente i contributi dal ventesimo anno d'età fino al momento in cui si è verificato l'evento assicurato (età di pensionamento / decesso / invalidità). Le persone la cui durata di contribuzione è incompleta ricevono una rendita parziale (scale da 1

a 43) fissata in funzione della loro durata di contribuzione. Nella medesima scala delle rendite, l'ammontare della rendita varia a seconda del reddito annuo medio determinante.

3. Durata di contribuzione

Sulla base delle indicazioni a nostra disposizione, al momento del sorgere del diritto alla rendita Lei avrà compiuto un periodo di contribuzione di XX anni. In rapporto alla durata di contribuzione della Sua classe d'età, questo determinerebbe una rendita della scala XX.

Nel nostro calcolo abbiamo tenuto conto delle Sue lacune contributive relative agli anni XXXX–XX, che è stato possibile colmare (parzialmente) con anni di gioventù e/o anni supplementari.

4. Accrediti per compiti educativi

Nel calcolo della rendita Le abbiamo computato accrediti interi / mezzi accrediti per compiti educativi durante XX anni.

Gli accrediti per compiti educativi sono redditi fittizi non sottoposti all'obbligo contributivo. Essi servono unicamente a compensare eventuali perdite di reddito conseguenti all'educazione e alla cura dei figli. Gli accrediti per compiti educativi vengono computati per gli anni durante i quali una persona era assicurata nell'AVS e aveva figli d'età inferiore ai 16 anni. Non è necessario che durante l'educazione dei figli i genitori abbiano rinunciato interamente o parzialmente all'esercizio di un'attività lucrativa. Nel calcolo della rendita questi accrediti sono considerati come dei redditi effettivi anche se, tuttavia, possono influenzare l'importo della rendita soltanto fino al raggiungimento della rendita massima della scala delle rendite cui si ha diritto.

5. Accrediti per compiti assistenziali

Nel calcolo provvisorio della rendita abbiamo tenuto conto di accrediti per compiti assistenziali durante XX anni.

6. Reddito annuo medio determinante

Nel calcolo della rendita per superstiti Le abbiamo computato sulla media dei redditi da attività lucrativa un supplemento di carriera dell'XX per cento. Questo supplemento di carriera diminuisce con l'avanzare dell'età e non è più accordato dal compimento del 45esimo anno d'età.

Sulla base dei redditi da attività lucrativa computabili e degli accrediti per compiti educativi / per compiti assistenziali accordati per XX anni, il Suo reddito annuo medio determinante ammonta a XXXX franchi.

7. Ammontare della rendita

Secondo le disposizioni in vigore, la Sua rendita mensile di vecchiaia / rendita mensile per superstiti / rendita mensile dell'AI ammonterebbe attualmente a XXXX franchi.

Il Suo coniuge raggiungerà l'età di pensionamento / farà uso della possibilità di riscuotere anticipatamente la rendita nel XXXX. A questa data la Sua rendita dovrà essere ricalcolata, poiché i redditi realizzati da ciascuno di voi durante gli anni di matrimonio dovranno essere reciprocamente ripartiti (cosiddetto splitting). La somma delle due rendite di vecchiaia della coppia non deve superare il 150 per cento delle rendite massime della scala delle rendite determinante. Se tale importo è superato, la rendita di ciascun coniuge deve essere ridotta proporzionalmente (riduzione al limite massimo). Questo è il Suo caso. Di conseguenza, la Sua rendita di vecchiaia ammonterà a XXXX franchi e quella del Suo coniuge a XXXX franchi.

7.1 Ammontare della rendita in caso di riscossione anticipata

Secondo l'attuale legge sull'AVS, Lei ha la possibilità di anticipare di un anno / due anni la riscossione della rendita di vecchiaia. In tal caso la rendita viene ridotta del 6,8 per cento per ogni anno di riscossione anticipata. Questa riduzione permane fino al decesso e viene applicata anche per il calcolo di eventuali rendite per superstiti.

Qualora Lei anticipasse di un anno / due anni la riscossione della Sua rendita di vecchiaia, questa verrebbe ridotta del XX per cento e ammonterebbe a XXXX franchi.

Qualora Lei anticipasse di un anno la riscossione della Sua rendita di vecchiaia, questa ammonterebbe a XXXX franchi e quella del Suo coniuge a XXXX franchi. Se Lei non facesse uso della riscossione anticipata della rendita, il Suo coniuge continuerebbe ad avere diritto alla propria rendita di vecchiaia di XXXX franchi fino a quando Lei avrà compiuto i 64 / 65 anni.

7.2 Ammontare della rendita in caso di rinvio

Il rinvio della riscossione della Sua rendita di vecchiaia di X anni comporta la concessione di un supplemento di rinvio pari al XX per cento della Sua rendita. Attualmente ne risulterebbe una rendita di vecchiaia mensile pari a XXXX franchi.

8. Insorgere del secondo evento assicurato

Quando il Suo coniuge avrà raggiunto l'età di pensionamento e quindi il diritto a una rendita propria, la rendita di cui, fino allora, Lei avrà beneficiato sarà ricalcolata, in applicazione dello splitting dei redditi. Lo splitting dei redditi prevede che i redditi realizzati durante gli anni di matrimonio vengano divisi a metà tra i coniugi. I redditi conseguiti prima o dopo il matrimonio, invece, non vengono ripartiti.

Analogamente, per gli anni di matrimonio vengono ripartiti anche gli accrediti per compiti educativi computabili (nel vostro caso per un totale di XX anni).

9. Obbligo di contribuzione in caso di riscossione anticipata della rendita

Se farà uso della riscossione anticipata della rendita, continuerà comunque a essere soggetto all'obbligo di contribuzione fino all'età ordinaria di pensionamento AVS. Se non eserciterà alcuna attività lucrativa, dovrà versare contributi in qualità di persona senza attività lucrativa. I contributi delle persone senza attività lucrativa vengono

calcolati in funzione delle loro condizioni sociali, vale a dire della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Fanno parte del reddito conseguito in forma di rendita tutte le prestazioni che contribuiscono al sostentamento della persona senza attività lucrativa e che influiscono sulle sue condizioni sociali, anche se di importo variabile e versate a scadenze irregolari. A titolo d'esempio, rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita le indennità giornaliere corrisposte da casse malati o da assicurazioni, le rendite versate da assicurazioni sulla vita e le prestazioni concesse nel quadro della previdenza professionale. Nell'ambito dell'AVS non è possibile versare contributi più elevati di quelli dovuti per legge né pagare contributi arretrati già prescritti.